



COMUNE DI FONTANA LIRI

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Frosinone

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - di Prima convocazione

Delibera N. 27 Data 20-07-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito con L. 88/2026.

L'anno duemilaventisei addì venti del mese di luglio alle ore 20:18 e seguenti, in Fontana Liri, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U. ordinamento Enti Locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

BATTISTA Giuseppe Loreto	Sindaco	Presente
GRIMALDI Cristiano	Consigliere	Presente
GIANNETTI Emanuele	Consigliere	Presente
SIMONI Davide	Consigliere	Presente
PROIA Alessia	Presidente	Presente
IAFRATE Massimiliano	Consigliere	Assente
LANCIA Tommaso	Consigliere	Presente
VEGLIANTI Cinzia	Consigliere	Presente
SARRACCO Gianpio	Consigliere	Presente
IAFRATE Eloisa	Consigliere	Presente
BIANCHI Manuela	Consigliere	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Ettore Salvati**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza la **Dott.ssa Alessia Proia**.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati i seguenti scrutatori: **Simoni, Giannetti, Bianchi**

Il Consiglio Comunale

UDITA la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui all'allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione e depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune in apposito link Amministrazione Trasparente.

Premesso che:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

- con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. "dl Carburanti *ter*", è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla "rottamazione *quinquies*" da parte di tutti gli enti territoriali;

- slittano anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati.

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028;

In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo decorreranno dal 1° aprile 2027. L'agente della riscossione deve comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l'importo delle singole rate e le relative scadenze e la comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2027;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato inoltre che:

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Considerato altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 2.070.145,56;

l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 2 per cento, del valore dei carichi interessati;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto- legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

Visto l'emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026,

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione prot. com.le n. 5747 del 06.07.2026, allegato al presente atto.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10- *quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Il presente atto è stato approvato con i seguenti voti:

Astenuti	0
Favorevoli	7
Contrari	3

BATTISTA Giuseppe Loreto	Favorevole
GRIMALDI Cristiano	Favorevole
GIANNETTI Emanuele	Favorevole
SIMONI Davide	Favorevole
PROIA Alessia	Favorevole
IAFRATE Massimiliano	
LANCIA Tommaso	Favorevole
VEGLIANTI Cinzia	Favorevole
SARRACCO Gianpio	Contrario
IAFRATE Eloisa	Contrario
BIANCHI Manuela	Contrario

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, legalmente resa, che ha avuto il seguente esito: Astenuti: n. 00; Favorevoli: n. 07; Contrari: n. 03 (Bianchi M., Iafrate E., Saracco G.), stante l'urgenza, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto:

Il Presidente
Dott.ssa Alessia Proia

Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Fontana Liri <https://www.comunefontanaliri.fr.it> – Sez. Albo Pretorio Online per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.lgs. 267/2000.

Fontana Liri, li,

Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati

PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000.

Data: 01-07-2026

Il Responsabile del Servizio

Dott. Antonio CESARIO

PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000.

Data: 01-07-2026

Il Responsabile del Servizio

Dott. Antonio CESARIO